



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N.859 DEL 20/05/2024

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n.611

ERRATA CORRIGE

Gara n.

13660 LEOBASKET 98

UNIKA BASKET
giocata il 27/04/2024 (MARTINI A.)

In riferimento al Comunicato Ufficiale n. 787 DEL 02/05/2024 G.S.N. n. 566

dove leggesi:

soc. UNIKA BASKET ASD Visti gli atti di gara, letto il rapporto arbitrale e sentito l'arbitro, rilevato che la giocatrice n. 6 della squadra Unika Basket, TOMEA SARA, ha posto in essere i seguenti comportamenti:

- durante una fase di gioco in attacco ha spintonato l'arbitro da dietro dicendogli: "levati dai coglioni";

- qualche attimo dopo, mentre ritornava verso la propria metà campo (la palla era finita sui piedi dell'arbitro a causa di un passaggio sbagliato e stava rotolando verso la metà campo), è passata davanti al direttore di gara e lo ha colpito volontariamente con un pugno/manata nei genitali;

- a seguito dell'espulsione per il gesto di cui sopra, non è uscita immediatamente dal campo, ma ha tentato, anche in maniera intimidatoria, di far cambiare idea all'arbitro;

rilevato altresì che, nei minuti successivi, l'arbitro ha cominciato ad accusare forte dolore e senso di nausea per il colpo ricevuto, tanto da costringerlo a vomitare durante l'intervallo e a ritardare la ripresa della partita;

tenuto conto del fatto che, persistendo il dolore, l'arbitro si è recato nel pieno della notte in pronto soccorso, dal quale, dopo gli accertamenti clinici del caso, è stato dimesso con prognosi di 2 giorni s.c.;

ritenuto che il comportamento tenuto dalla Tomea sia particolarmente grave non soltanto perché la giocatrice ha dimostrato di non avere alcun rispetto nei confronti del direttore di gara, ma soprattutto perché non ha esitato, in ben due occasioni ravvicinate, a mettergli letteralmente le mani addosso, dapprima spintonandolo da dietro (con l'"invito" - per usare un eufemismo - a togliersi di mezzo), e poi addirittura colpendolo nei genitali.

A ciò si aggiunga che, a quanto consta, la giocatrice non si è neppure minimamente scusata con l'arbitro per l'accaduto, né nell'immediatezza dei fatti né a fine gara, dimostrando così di non avere alcun ripensamento e tantomeno intenzione di attenuare - per quello che poteva servire - le conseguenze del proprio comportamento;

alla luce di quanto sopra, ai fini dell'irrogazione della sanzione si ritiene che la fattispecie in esame possa essere inquadrata nell'ambito dell'art. 33, co. 1, 2/b (Regol. Giustizia), avendo la giocatrice posto in essere, in più occasioni seppur ravvicinate, atti di violenza nei confronti dell'arbitro, che gli hanno causato un danno lieve consistito nel trauma ai genitali, guaribile in 2 giorni salvocomplicazioni; tenuto altresì conto dell'ulteriore infrazione consistita nell'essere rimasta per circa un

minuto sul terreno di gioco, dopo l'espulsione subita, per tentare di indurre l'arbitro a cambiare decisione (art. 36 Regol. Giustizia);

P.Q.M.

commina alla giocatrice TOMEA SARA la sanzione dell'inibizione fino al 31 gennaio 2025 compreso (Art. 33 co. 1-2/b, art. 36 Regol. Giustizia).

VIENE MODIFICATO LA FINE DELL'INIBIZIONE COME DA SENTENZA CORTE SPORTIVA C.U. 26 DEL 20/05/2024

deve leggersi:

SARA TOMEA inibizione determinata dal 20/05/2024 al 20/11/2024 per atti di violenza nei confronti degli arbitri qualora ne sia derivato un danno lieve e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara [art. 33,1/2b RG]

Si conferma quanto inserito nel precedente comunicato, ma si riduce l'inibizione come stabilito dalla Corte Sportiva di Venezia con C.U. 26 del 20/05/2024

COMUNICATO UFFICIALE N.859 DEL 20/05/2024

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n.611

ERRATA CORRIGE

Roberto Immucci
GIUDICE SPORTIVO

20/05/2024